



Viabilità e Logistica

OGGETTO	CCNL COMMERCIO	CCNL AUTOSTRADE
Durata CCNL	Art. 4 - Quadriennale	Art. 64 - Triennale
P.TIME	Art. 96 REGISTRO LAVORO SUPPLEMENTARE	Art. 3 - Non presente
ASSISTENZA SANITARIA	Art. 104 Fondo EST (OPERAI/IMPIEGATI) <ul style="list-style-type: none"> • 144€ annui FT • 84€ annui P.T. Art. 105 Qu.A.S. (QUADRI) <ul style="list-style-type: none"> • 350€ annui (datore) • 56€ annui (lavoratore) 	Art. 60 156€ annui x tutti Non c'è differenza economica tra Operai/Impiegati/Quadri e tra FT e PT. (dalla contrattazione collettiva di ASPI deriva una copertura aggiuntiva del valore di 540€)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Art. 107 <ul style="list-style-type: none"> • 1,55% della retribuzione • 22€ quota associativa 	Art. 59 <ul style="list-style-type: none"> • 4,5% della retribuzione a carico aziendale in caso di adesione volontaria (1,5% in caso di adesione contrattuale, cioè di ufficio) • 2,5% della retribuzione a carico del lavoratore • 18€ quota associativa carico dipendente + 18€ a carico dell'azienda (16€ a carico del dipendente se contrattuale, no azienda)
ORARIO DI LAVORO	Art.130 ORARIO SETTIMANALE Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.	Non è prevista questa restrizione o precisazione
ORARIO DI LAVORO	Art. 133 ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE E' prevista una riduzione oraria di 39 o di 38 ore utilizzando 36 o 72 ore di permesso retribuito	Art. 9 40 ore con le seguenti specifiche: - il personale giornaliero ha una quota aggiuntiva di permessi; - il turnista "ciclico" ha un orario medio di circa 37,44 ore legato alla cadenza dei riposi;

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

		- il FTH ha 37 ore settimanali; in questi due casi si riduce la spettanza di permessi
ORARIO DI LAVORO	Art. 137 FLESSIBILITA' ORARIA Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.	Non prevista
BANCA ORE	Art. 141 BANCA ORE Tutto è legato alla flessibilità oraria regolata da altri articoli.	52 ore annue. Utilizzabili anche nell'anno successivo. In caso di non assegnazione e rifiuto ci sono ulteriori 12 mesi (non per il turnista)
ORARIO DI LAVORO	Art. 144 ORARIO DI LAVORO DEI MINORI	Non previsto
ORARIO DI LAVORO	Art. 145 FISSAZIONE DELL'ORARIO Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.	Non è prevista tale condizione
ORARIO DI LAVORO	Art. 146 DISPOSIZIONI SPECIALI	Non è prevista un mancato riconoscimento a fronte di una prestazione

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

	Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi – e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale – che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti	
STRAORDINARIO	Art.149 MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO <ul style="list-style-type: none"> • 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale; • 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale. • 30% le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi o la domenica • 50% Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte 	Art. 11 <ul style="list-style-type: none"> • 30% diurno feriale • 50% notturno feriale • 65% diurno festivo • 85% notturno festivo
PERMESSI	Art. 158 PERMESSI RETRIBUITI <ul style="list-style-type: none"> • 56 ore annue 	Art. 15 <ul style="list-style-type: none"> • Turnisti 16 ore CCNL (+ 16 ore ASPI CU) • Non turnisti 68 ore annue (52 BO e + 16 ore ASPI CU) Ridotti a
FERIE	Art. 159 FERIE <ul style="list-style-type: none"> • 26 gg su una settimana lavorativa di 6 gg 	Art. 29 La settimana lavorativa è di 5 gg

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

	<p>Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre</p> <p>Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni; • 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 15 anni; • 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
FERIE	<p>Art. 163 RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE</p> <p>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. NON E' PREVISTO UN INDENNIZZO</p>	<p>Art. 29 - In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale al lavoratore compete un rimborso giornaliero pari a 100 euro lordi più il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate. In caso di spostamento del periodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente comprovate</p>
PERMESSI	<p>Art. 168 PERMESSI PER DECESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni 	<p>Art. 15 - 5 giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, per un massimo di dieci giorni complessivi</p>
PERMESSI	<p>Art. 169 ASPETTATIVA Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa</p>	<p>Art. 17 - fino ad un massimo di un anno, legato alle esigenze di servizio</p> <p>Art. 55 – Dovuta a tutela dei lavoratori tossicodipendenti, affetti da aids, etilismo, ludopatia</p>
PERMESSI	<p>Art. 170 CONGEDO MATRIMONIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 gg 	<p>Art. 15 - uguale</p>
PERMESSI	<p>Art. 171 DIRITTO ALLO STUDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 ore nel triennio 	<p>Art. 58 - uguale</p>
TRASFERTE	<p>Art. 179 MISSIONI (INDENNITA') - una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della</p>	<p>Art. 30 - trasferte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20€ dopo l'orario di lavoro

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

	retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.	<ul style="list-style-type: none"> • 30€ in caso di pernottamento che assorbe i 20€ Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di vitto e alloggio
MALATTIA	Art. 185 OBBLIGHI DEL LAVORATORE Manca l'esenzione delle fasce orarie	Art. 32 - E' stata recepita la direttiva che esula dalla fasce oraria i lavoratori con gravi patologie ai sensi del decreto del Ministero della salute 11.1.2016
MALATTIA	Art 186 PERIODO DI COMPORTO Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento	Art. 32 – per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 365 giorni e corresponsione dell'intera retribuzione per 183 giorni e del 75% di essa per altri 182 giorni; – per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 426 giorni e corresponsione dell'intera retribuzione per 213 giorni e del 75% di essa per altri 213 giorni.
MALATTIA	Art. 187 TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RISPETTO ALL'INPS <ul style="list-style-type: none"> • 100% x i primi 3 giorni • 75% x i giorni dal 4° al 20° • 100% dal 21° in poi <p>Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) e nei limiti di quanto pre-visto dal primo comma dell'art. 186, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del</p>	Art. 32 <ul style="list-style-type: none"> • Anzianità meno di 10 anni 100% x 183 giorni + 182 giorni al 75% • Anzianità superiore a 10 anni 100% x 213 giorni + 213 giorni al 75%

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

	<p>comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.</p> <p>DICHIARAZIONE A VERBALE n.1</p> <p>Le Parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo, l'ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico.</p>	
<p>INFORTUNIO</p>	<p>Art. 189 TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO</p> <p>A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. 	<p>Art. 33</p> <p>1. Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale al lavoratore non in prova la Società conserva il posto fino alla guarigione clinica e assicura la retribuzione al 100% per tutta la durata dell'assenza stessa, ovviamente dedotto quanto eventualmente egli abbia diritto a percepire dagli istituti assicurativi e mutualistici.</p>

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

	Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208.	
MATERNITA'/PATERNITA'	<p>Art. 197 MATERNITA'</p> <p>1. Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 663/1979, conv. dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.</p>	<p>Art. 34</p> <p>1. La Società corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1, integrando fino a tale misura l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore.</p>
ANZIANITA'	<p>Art. 205 SCATTI ANZIANITA'</p> <p>Il personale ha diritto a dieci scatti triennali.</p> <p>I singoli valori economici attribuiti per ogni livello sono più bassi (quello più alto della scala parametrica (QUADRI) è di 25,46€ e il più basso (VII) è di 19,47€.</p> <p>Il valore al livello di riferimento contrattuale (IV) è di 20,66€</p>	<p>Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato.</p> <p>Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.</p> <p>Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello ad uno scatto anticipato, cumulabile - verificandosi concomitanza - con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile.</p>

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

		<p>Il livello più alto (A) è di 36,48€, quello più basso (D) è di 24,17€.</p> <p>Il livello di riferimento è il C a cui corrisponde il valore di 26,47€</p>
RETRIBUZIONE	<p>Art. 213 AUMENTI RETRIBUTIVI</p> <p>Gli aumenti economici nel suo complesso sono più bassi ad ogni rinnovo rispetto ad Autostrade</p> <p>Esempio:</p> <p>85€ al livello base (IV) nel quadriennio 2015-2018.</p> <p>Il livello massimo (Quadri) ha avuto 147,57€ di aumento</p>	<p>Valori economici più alti e tempi minori di durata del contratto.</p> <p>150€ al livello base (C) nel triennio 2016-2018</p> <p>Il livello A ha ottenuto 238,18€</p>
13° MENSILITA'	<p>Art. 220 TREDICESIMA MENSILITA'</p> <p>In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione</p> <p>Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. (?)</p>	Viene pagata il 27 novembre di ogni anno
14° MENSILITA'	<p>Art. 221 QUATTORDICESIMA MENSILITA'</p> <p>Pagata il 1° luglio di ogni anno</p>	Viene pagata 27 giugno di ogni anno
TFR	<p>Art. 249 TFR</p> <p>Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo</p>	Sono incluse
AUMENTI ECONOMICI	(durata QUADRIENNALE)	(durata TRIENNALE)

Tabella Comparativa CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con CCNL Autostrade e Trafori



Viabilità e Logistica

	<p>AL 1 GENNAIO 2020</p> <p>Il valore del minimo tabellare di base (IV livello) è fissato in 1.049,46€.</p> <p>Il livello più alto (Quadro) è di 1.896,64€.</p> <p>Il contratto, al momento, ferma gli aumenti al 1 Gennaio 2020.</p>	<p>AL 1 GENNAIO 2020</p> <p>Il valore del minimo tabellare di base (livello C) è fissato in 1.600,70€.</p> <p>Il livello più alto (livello A) è di 2.541,65€.</p> <p>Dal 1 GENNAIO 2022</p> <p>Livello C salirà a 1.700,70€ e il livello A passerà a 2.700,43€</p>
--	---	---